

N. R.G. 4027/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Claudia Turco	Presidente
dott.ssa Rachele Monfredi	Giudice
dott. Filippo Marasà	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4027 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017
vertente

tra

RENNA CATERINA, nata il 01.01.1959 a Caltavuturo, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Cangemi giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

-opponente-

contro

COOPERATIVA LA NUOVA CASA A R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F 03205240827), rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Treppiedi giusta procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

-opposta-

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da Renna Caterina avverso il decreto ingiuntivo n. 500/17 emesso dal Tribunale di Palermo il 20-23/1/2017 con cui si è ingiunto all'odierna opponente, nella qualità di socia della Cooperativa la Nuova Casa a r.l., il pagamento, in favore della medesima Cooperativa,




della somma di euro 600,16 a titolo di ripartizione pro-quota della spesa – del complessivo ammontare di euro 10.802,88 – che la società opposta, nel ricorso monitorio, esponeva di aver sostenuto, in adempimento dell'ordinanza del Comune di Caltavuturo n. 8 del 21.12.2014, per la demolizione di opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia e la realizzazione di opere (i parcheggi) previsti per il rilascio della predetta concessione.

L'opponente ha, in via preliminare, eccepito in primo luogo l'incompetenza del Tribunale ordinario in forza della clausola arbitrale prevista nello statuto della Cooperativa e in secondo luogo l'incompetenza per materia, per valore e per territorio della Sezione Specializzata in Materia di impresa del Tribunale, trattandosi di controversia non inerente il rapporto sociale, bensì di pretesa sorgente dall'assegnazione degli alloggi e dal diverso rapporto privatistico da essa scaturente, per cui, anche in ragione dell'entità dell'ingiunzione, deve affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Termini Imerese; nel merito, ha dedotto di non essere tenuta al pagamento della somma ingiunta, perché già receduta dalla società e perché i costi delle suddette opere dovevano essere poste esclusivamente a carico del presidente della cooperativa e del direttore dei lavori, responsabili degli abusi e delle omissioni contestati.

La Renna ha pertanto chiesto la pronuncia dell'incompetenza del Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di impresa, in ordine al decreto ingiuntivo opposto, sotto i due diversi profili esposti in ordine gradato e, in mero subordine, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo, contestando anche la mancanza di certezza del credito ingiunto pro-quota, mancando la documentazione delle opere specificamente commesse dalla cooperativa all'impresa edile menzionata in atti e dalla stessa eseguite, con vittoria di spese e compensi di lite.

Costituitasi in giudizio, la Cooperativa La Nuova Casa a r.l. ha contestato l'eccezione di incompetenza in virtù della clausola arbitrale, deducendo che la controversia non investiva il rapporto sociale tra i soci della cooperativa ma le obbligazioni di ciascuno dei soci in veste di assegnatario degli alloggi, atteso che in sede di assegnazione ciascuno aveva assunto lo specifico obbligo di partecipare pro-quota al compimento del programma costruttivo sino alla consegna al Comune di Caltavuturo delle opere di urbanizzazione primaria, nonché di tutte le altre occorrenti ed aventi attinenza con il programma in oggetto; si è invece associata all'eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio del Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di impresa, in ragione della natura e dell'entità della controversia, precisando di essere stata costretta ad adire in sede monitoria il Tribunale di Palermo dopo la dichiarazione di incompetenza resa in più occasioni dal Giudice di Pace di Termini Imerese, in analoghi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo rivolto ad altri soci assegnatari per le stesse causali. In considerazione di ciò, ha pertanto





chiesto la compensazione delle spese di lite.

Il giudizio è stato istruito in via documentale.

Va premesso che la questione di competenza va valutata con riguardo alla proposizione del ricorso monitorio ed all'emissione del decreto ingiuntivo, atteso che la relativa opposizione non può che essere incardinata innanzi al medesimo Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, competente funzionalmente a norma dell'art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. 22.5.2015 n. 10563).

Rileva il Collegio che la clausola compromissoria, di cui all'art. 38 dello Statuto della società cooperativa La Nuova Casa, prevede espressamente di demandare alla decisione di un collegio arbitrale *“qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, componenti dell'Organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti”*.

Ora, poiché la controversia in esame non ha natura endosocietaria, ma discende strettamente dall'assegnazione degli alloggi e sorge per la distribuzione tra gli assegnatari di taluni costi riguardanti la definizione del programma costruttivo (realizzazione dei previsti parcheggi) e l'eliminazione di abusi edilizi (abbattimento di un muro realizzato in difformità dalla concessione edilizia rilasciata alla Cooperativa), per un verso non può applicarsi la clausola compromissoria e, per altro verso, la stessa non appartiene alla competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, avendo ad oggetto un rapporto privatistico avente causa simile alla compravendita (cfr. Cass. 13.12.2016 n. 12124).

Deve, pertanto, ritenersi che la competenza all'emissione dell'ingiunzione opposta spettasse non al Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, bensì al Giudice di Pace di Termini Imerese, in applicazione delle ordinarie regole di competenza per materia e territorio.

Il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente, va dunque dichiarato nullo (cfr. Cass. 24.10.2016 n. 21422 e Cass. 22.5.2015 n. 10563).

Alla luce della condivisione dell'eccezione di incompetenza da parte dell'opposta e delle altre circostanze da questa rappresentate in merito alle decisioni contrarie adottate in altre controversie da altra autorità, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:

- Dichiara nullo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 500/17 del 20-23/1/2017, per





l'incompetenza del Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa;

- compensa fra le parti le spese del giudizio.

Palermo, 08/04/2022

Il Giudice Estensore

Dott. Filippo Marasà

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Turco

Arbitrato in Italia

